



PRO LOCO OGGIONA CON SANTO STEFANO

REGOLAMENTO DEL MERCATINO PER LO SCAMBIO E LA VENDITA DI BENI USATI

Art. 1 – Disposizioni generali - Istituzione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercatino dell'usato. Il mercatino dell'usato, hobbistico e del baratto è una manifestazione che si pone come obiettivo quello di promuovere l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle tradizionali logiche distributive commerciali, rivalutando l'importanza della merce usata, del risparmio e del riuso, e aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, ricreativa e culturale.

Art. 2 -- Competenza organizzativa

- a. La gestione del mercatino è conferita all' Associazione ProLoco, ivi compresa l'assegnazione degli spazi espositivi agli operatori, nel rispetto del presente Regolamento e delle normative di riferimento in vigore.
- b. Qualora sopraggiungano fatti rilevanti quali manifestazioni, ricorrenze ovvero nuove valutazioni che inducano la sospensione del mercatino, l'Associazione (gestore) si riserva la facoltà insindacabile di sospendere temporaneamente la manifestazione, senza che per questo gli espositori possano vantare alcuna pretesa.

L'organizzazione non può essere chiamata in causa qualora siano riscontrati comportamenti fraudolenti direttamente imputabili agli operatori.

Il gestore contribuisce con propri addetti alla sicurezza del mercatino, vigila sul corretto andamento delle attività di vendita e scambio e collabora con la Polizia Locale per assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento.

Art. 3 – Giorno, luogo e orario di svolgimento

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma b, il Mercatino si svolge **ogni terza domenica del mese**, dalle **ore 08.00 alle 18.00 (orario estivo)** e dalle **ore 08.30 alle ore 15.00 (orario invernale)** con obbligo di presenza fino al termine della manifestazione, nell'ambito dell'area prevista e indicata dall'Amministrazione Comunale, salvo eventuali o nuove destinazioni consone individuate dall'amministrazione nel breve o lungo periodo.

Il posizionamento delle strutture espositive deve avvenire dalle **ore 07.00 alle ore 8.00** (08.30 assegnatari dei posti vacanti). Gli espositori che dovessero presentarsi dopo tale orario non saranno ammessi alla manifestazione in corso. I partecipanti a partire dalle **ore 17.00 ed entro le ore 18.00 (14.00/15.00 orario invernale)** dovranno lasciare le strade e gli spazi occupati, liberi e nelle medesime condizioni ricevute all'inizio della manifestazione pena applicazione eventuali sanzioni.

Art. 4 – Articolazione degli spazi espositivi

- a. Le strutture espositive saranno costituite da tavoli, ombrelloni e/o gazebo e posizionate esclusivamente nelle aree previste.

Gli oggetti dovranno essere posizionati nelle strutture o comunque essere adiacenti ad esse senza invadere il suolo pubblico.

- b. Qualora le bancarelle siano disposte su due file parallele, tra una fila e l'altra deve essere lasciato uno spazio sufficiente al transito dei mezzi di emergenza e soccorso.

- c. I possessori di abbonamenti annuali saranno tesserati e avranno la possibilità di mantenere assegnato un posto in modo permanente (non cedibile) salvo diverse e insindacabili esigenze organizzative.

Sede: via San Giovanni Bosco, 1 (Villa Colombo) - 21040 Oggiona con Santo Stefano (VA)

Mobile: 335 5485297 e-mail segreteria@ossproloco.com

www.ossproloco.com - www.facebook.com/ossproloco.com

- d.** Resta salva la facoltà del gestore di modificare il numero degli spazi e la relativa ripartizione tra gli operatori.
- e.** Gli operatori avranno la possibilità di raggiungere il posto assegnato con il proprio mezzo per le operazioni di carico/scarico solo negli orari specificati nell'art.3 del presente Regolamento, dopodiché tutti i mezzi che non fanno parte del posto assegnato devono essere parcheggiati all'esterno.
- f.** Gli operatori sono responsabili dei danni da loro cagionati all'area, agli altri operatori e ai frequentatori del mercatino. Sono inoltre tenuti a improntare l'attività di vendita a criteri di trasparenza, oltre a essere direttamente responsabili in merito all'eventuale provenienza illecita dei beni posti in vendita.
- g.** Al momento della chiusura del Mercatino, l'operatore è tenuto a lasciare il suolo assegnato libero da residui di ogni sorta. È vietata la manomissione della segnaletica, del suolo, della piantumazione e di qualsiasi altro elemento di arredo urbano.
- f.** Saranno previsti un numero limitato di posteggi dedicati agli espositori che facessero richiesta all'organizzazione di operare in orario ridotto, con possibilità di lasciare il posto dalle ore 13.00 alle ore 14.00, previa comunicazione, autorizzazione del gestore e attribuibili secondo criteri e priorità stabiliti dall'organizzazione.

Art. 5 – Tassa per l'occupazione del suolo pubblico

La Pro Loco tramite i suoi membri e/o rappresentanti in loco si occuperà della riscossione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico contestualmente all'assegnazione del posto ai singoli espositori. L'assegnazione del posteggio è concessa dal gestore previo versamento di un contributo liberale. Dopo le ore 08.00 (08.30 orario inv.) il gestore provvede a coprire i posteggi (annuali) eventualmente vacanti attingendo dalla lista di aspiranti.

Art. 6 -- Revoca del posteggio

L'assegnazione del posteggio è sospesa, a cura del gestore, in caso di infrazioni alle norme regolamentari e di legge vigenti o alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 7 -- Tipologie merceologiche ammesse

La manifestazione è finalizzata alla cessione di beni personali, ovvero non derivanti da attività "professionale" di compra vendita di tali beni.

È vietata la cessione di articoli nuovi ancora contenuti nell'imballaggio originario e recanti il cartellino apposto all'origine dalla ditta produttrice.

L'organizzatore si impegna a fornire la propria disponibilità a collaborare con la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine con l'intento di individuare soggetti resisi responsabili di illeciti amministrativi e/o di violazioni di carattere penale (es. ricettazione).

Nel caso in cui la merce non sia ritenuta pertinente allo spirito della manifestazione, l'autorizzazione alla sua esposizione può essere insindacabilmente rifiutata.

In particolare, è vietata la vendita o l'esposizione di:

- Generi alimentari;
- Abbigliamento ed accessori;
- Animali vivi;
- Qualunque genere di arma (come definita dall'art. 30 del T.U.L.P.S. e artt. 44 e 45 del relativo Regolamento di esecuzione);
- Qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti;
- Tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali (Decreto legislativo n. 42/2004).

In tale iniziativa, l'organizzazione viene sollevata da tutti gli aspetti di responsabilità civile e penale in relazione a fatti o atti che dovessero essere compiuti durante lo svolgimento della manifestazione.

In deroga parziale al contenuto del presente articolo verrà occasionalmente concessa la partecipazione a categorie particolari che presentano importanti risorse territoriali (agricoltori, allevatori etc....) che saranno

tenuti a seguire il regolamento comune.

Art. 8 -- Soggetti ammessi alla partecipazione

a. Sono ammessi a partecipare al mercatino esclusivamente operatori non professionali e hobbisti.

b. Le associazioni che chiederanno di esporre e vendere la propria merce dovranno preventivamente esibire il loro statuto e l'atto costitutivo al gestore.

Possono esercitare l'esposizione, la vendita o lo scambio di beni usati i seguenti soggetti:

- tutte le persone fisiche italiane maggiorenni;
- tutte le persone fisiche appartenenti ad uno degli stati membri dell'Unione Europea maggiorenni;
- tutte le persone fisiche non appartenenti ad uno degli stati membri dell'Unione Europea maggiorenni, in regola con le vigenti disposizioni relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio italiano;

Art. 9 -- Richiesta di partecipazione

I soggetti interessati devono presentare all'organizzatore richiesta di partecipazione al mercatino in qualità di privati venditori occasionali. La trattazione delle merci deve essere fatta personalmente dall'assegnatario del posteggio (e/o persone autorizzate e registrate dall'organizzatore) che, unitamente alle stesse, deve tenere esposta in modo ben visibile la scheda di partecipazione, che viene fornita dall'organizzatore. Tale scheda deve essere sottoscritta dall'operatore al momento della richiesta di partecipazione al mercatino e deve contenere l'esplicito impegno a non mettere in vendita merci di dubbia o illecita provenienza, nonché di essere a conoscenza e di rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dalla normativa fiscale e dalla normativa penale con particolare riferimento al reato di ricettazione. Nella suddetta scheda deve essere dichiarata dagli espositori, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000 nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sanzionabile ai sensi di legge, di non essere titolari di autorizzazioni commerciali su aree pubbliche oppure di non essere in possesso di altri titoli abilitativi all'esercizio di attività commerciali.

L'espositore deve sempre avere a disposizione e visibile un documento di riconoscimento fornito dall'organizzazione e certificazioni eventuali richieste.

Le richieste di partecipazione da parte degli operatori devono prevedere:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 e 92 del R.D. 773/1931;
- di non svolgere professionalmente attività commerciale;
- l'impegno ad osservare le disposizioni del presente Regolamento e quelle di pubblica sicurezza relative al commercio di cose antiche o usate;
- l'impegno a non mettere in vendita merci espressamente vietate dalla legge o dal presente Regolamento.

I criteri di formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti sono determinati dal gestore e in alcun modo contestabili.

L'operatore è tenuto ad un comportamento responsabile e civile sia verso i suoi colleghi che verso gli organizzatori e loro collaboratori. In caso contrario saranno penalizzati con la revoca del posto e/o eventuali sanzioni.

Art. 10 – Comportamento degli espositori

I partecipanti espositori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- è consentita la presenza di due espositori tesserati per ogni posto assegnato, ogni soggetto aggiuntivo potrà ottenere un permesso giornaliero previa richiesta alla Proloco
 - divieto di circolazione all'interno dell'area dei mercatini con i mezzi motorizzati;
 - divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella a loro assegnata e tanto meno occupare con depositi, sporgenze o merci appese agli ombrelloni gli spazi comuni riservati al transito pedonale;
 - divieto di posizionamento della merce al suolo (tranne gli articoli ingombranti);
 - divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi e quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino, compresa la pubblicità fonica;
 - è consentito l'utilizzo di generatori silenziati che dovranno essere posizionati a debita distanza dagli altri partecipanti e senza intralciare la viabilità;
 - divieto di accensione di fuochi;
 - divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento della superficie, degli arredi e delle eventuali piante;
 - impossibilità di mantenere nel posteggio i propri mezzi, salvo deleghe particolari rilasciate dal gestore.
- Al momento della chiusura del mercatino, l'operatore è tenuto a lasciare il suolo assegnato libero da residui di ogni sorta.

Art. 11 -- Sanzioni

Le violazioni alle norme stabilite dal presente Regolamento vengono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 600.

L'organizzatore ha la facoltà di non accordare al trasgressore per l'avvenire, la possibilità di partecipazione alla manifestazione.

In caso di vendita al di fuori degli spazi assegnati (nelle aree a parcheggio limitrofe all'area destinata al mercatino), accesso e stazionamento dei veicoli da trasporto all'interno dell'area del Mercatino per operazioni diverse dall'esposizione o dalle operazioni di carico e scarico, ovvero oltre gli orari consentiti, sanzione amministrativa da euro 75 a euro 450;

Mancato rispetto dell'obbligo a lasciare il suolo assegnato libero da residui di ogni sorta sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600;

Comportamento non improntato a criteri di responsabilità e civiltà sia verso i colleghi che verso gli organizzatori e loro collaboratori sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Il gestore segnala alla Polizia Locale eventuali violazioni di legge o del presente Regolamento; l'accertamento delle violazioni amministrative è operato dalla Polizia Locale nonché dagli altri Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento, le fonti normative sono rappresentate dalle disposizioni vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di vendita al dettaglio di cose antiche e usate, di pubblica sicurezza.

Pro Loco Oggiona con Santo Stefano